CAMERA DEI DEPUTATI N. 3165

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VASCON

Nuove norme in materia di accesso ai fondi rustici ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria

Presentata il 5 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 842 del codice civile prevede che il proprietario di un fondo agricolo non possa impedire che degli estranei vi entrino liberamente per esercitare attività di prelievo venatorio.

Tale norma, fortemente lesiva del diritto di proprietà dovrebbe, prossimamente, essere oggetto di uno specifico quesito referendario attraverso il quale ne sarà chiesta l'abrogazione da parte dei cittadini.

Considerata l'iniquità della legge vigente non è difficile prevedere quali saranno gli esiti del suddetto quesito referendario. In questa prospettiva, il Parlamento ha il dovere di intervenire e di raggiungere con la massima celerità i seguenti scopi:

a) eliminare dall'ordinamento giuridico nazionale una disposizione che appare chiaramente lesiva della libertà dei singoli, nonché fonte di gravi disparità tra diverse categorie di cittadini;

b) rendere superfluo lo svolgimento di un *referendum* il cui risultato è talmente scontato da richiedere che il buon senso di tutti noi parlamentari porti ad anticiparne gli esiti evitando, tra le altre cose, un nuovo spreco di denaro pubblico.

In considerazione di ciò, con la presente proposta di legge si provvede ad eliminare le norme che consentono il libero accesso ai fondi agricoli da parte dei cacciatori e si prevede che l'esercizio dell'attività venatoria su terreni agricoli altrui possa avvenire solo dietro consenso del proprietario.

Si è, inoltre, previsto che ai proprietari che intendono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esercizio dell'attività venatoria

sia concesso un contributo, la cui entità dovrà essere determinata dalle regioni che vi provvedono attraverso le provvidenze del fondo di cui all'articolo 26 della legge n. 157 del 1992. Nel caso la figura del proprietario e quella del conduttore siano diverse si è, infine, previsto di ripartire detto contributo per un terzo in favore del proprietario e per due terzi in favore del conduttore, considerando che gli inevitabili danni da calpestamento conseguenti al passaggio dei cacciatori gravano su quest'ultimo.

In considerazione delle motivazioni sopra esposte, si sottolinea la necessità di una sollecita approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 842 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 842. (*Caccia e pesca*). – Per l'esercizio della caccia e della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo ».

ART. 2.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I proprietari che intendono consentire l'accesso al proprio fondo ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della presente legge sono tenuti a darne comunicazione alle competenti amministrazioni provinciali, le quali provvedono a fornire la specifica segnaletica che il medesimo proprietario deve apporre ai confini del fondo. Detta comunicazione può essere effettuata anche da parte dei conduttori del fondo, purché autorizzati dai proprietari; in tale caso l'apposizione della segnaletica deve avvenire a cura del conduttore medesimo ».

ART. 3.

1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Nell'ambito delle attività del fondo di cui al comma 1 è prevista la concessione di un contributo in favore di coloro che, ai sensi dell'articolo 14, comma 4-*bis*, consentono l'accesso ai fondi agricoli ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso la figura del proprietario del

fondo agricolo sia diversa da quella del conduttore, il suddetto contributo deve essere ripartito per un terzo al proprietario e per due terzi al conduttore.

4-*ter*. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi piani faunistico-venatori, determinano l'entità dei contributi da destinare ai fini di cui al comma 4-*bis*, nonché le modalità per accedervi da parte dei proprietari e conduttori di aziende agrarie ».